

PROPOSTA DI LEGGE

4<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

N.ro 249/10<sup>a</sup>

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante:  
"modifiche alla Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, Disposizioni per l'organizzazione del  
servizio idrico integrato"


Reggio Calabria, lì

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 25546 del 13.06.2017

Classificazione ..... 02.05 .....

On. Orlandino Greco



Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dal Consigliere Greco Orlandino (Gruppo Oliverio Presidente) avente ad oggetto: "modifiche alla Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato"

La legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. Al comma 6 dell'articolo 21, rubricato: "disposizioni transitorie" si prevede che: *"Entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 3, l'AIC delibera la forma di gestione tra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006, da disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l'AIC non provveda nei termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/2006"*.

Pertanto, al fine di prevedere un termine di affidamento del servizio più ampio e più congruo all'espletazione di tutte le procedure connesse all'affidamento dello stesso, si propone di sostituire l'attuale termine di trenta giorni con quello più idoneo di sei mesi.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'art. 2 del disegno di legge medesimo.

Infine, l'art. 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**

### **Tabella 1: oneri finanziari**

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato, si prefigge lo scopo di modificare il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato).

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo una modifica ordinamentale e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

### **Tabella 1: copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

**Proposta di legge:**

**"Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18(Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato)".**

**Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)*

1. Al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/2017 recante: "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" le parole: "entro i successivi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nei successivi centottanta giorni".

**Articolo 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

On. Orlandino Greco

